



Provincia di Novara

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI BORGOMANERO
E
LA PROVINCIA D'ITALIA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA
PROVVIDENZA ROSMINIANE
PER L'UTILIZZO DA PARTE DELLA COMUNITÀ DI PARCHEGGIO PRIVATO.**

TRA

il **COMUNE DI BORGOMANERO** (di seguito per brevità **COMUNE**), con sede in corso Cavour 16, C.F. 82001370038 e P.IVA 00426580031, rappresentato dall'ing. Paola Benevolo, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Borgomanero, domiciliato per la carica presso la sede del **COMUNE**, che sottoscrive con firma digitale rilasciata da con validità dal..... al

E

la **PROVINCIA D'ITALIA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA
PROVVIDENZA ROSMINIANE**, (di seguito per brevità **CONGREGAZIONE**), con sede in Roma alla via Aurelia n°773, codice fiscale 02532190580, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR 30 ottobre 1964 n°1277, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'UTG di Roma al n°942/87, in persona della Legale Rappresentante Reverendissima CATTORETTI Luisa Enrica Maria, nata a Somma Lombardo il 15 maggio 1960 (in religione Suor Carla), domiciliata per la carica in Roma via Aurelia n. 773, in forza del vigente Statuto dell'Ente rappresentato, della Legge Italiana e del Diritto Canonico, che sottoscrive con firma digitale rilasciata da con validità dal..... al

PREMESSO CHE

- la Congregazione è proprietaria del compendio immobiliare sito in Borgomanero, via Professor Fornari n. 16, distinto in catasto fabbricati del Comune di Borgomanero al foglio

al Foglio 18, particella 411, Subalterno 4, z.c. U, categoria D/3, rendita € 7.440,10, che è adibito ad eventi culturali e teatrali e che è comprensivo di un'area antistante, della superficie di circa mq. 2700 adibita a parcheggio;

- la Congregazione è nella libera disponibilità della suddetta area;
 - l'area di cui trattasi, contigua alla via pubblica, è sempre stata molto frequentata ed anche utilizzata per la sosta ed il parcheggio di autoveicoli, essenzialmente e prevalentemente ad uso privato, trattandosi di area prossima al centro storico e stante l'esigenza di ulteriori stalli rispetto a quelli pubblici presenti in loco;
 - il Comune ritiene di preminente interesse l'ottimizzazione della viabilità della zona anche al fine di garantire la sicurezza pubblica ed allo scopo in accordo con la proprietà dell'area ha valutato di contribuire a parte delle spese sostenute dalla Congregazione per il ripristino e la sistemazione, per la sua piena ed efficace operatività, al fine di porre il parcheggio a disposizione ed a servizio dell'intera collettività;
 - la Congregazione ha condiviso con l'Amministrazione l'esigenza rappresentata, finalizzata a consentire anche alla collettività l'utilizzo di detta area di parcheggio per un periodo di 10 (dieci) anni, previa contribuzione alle spese sostenute;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. ...xxx.. del ... xxx veniva approvato lo schema di convenzione per disciplinare i rapporti tra le parti;
- tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo a titolo gratuito da parte dell'intera collettività, per la sola durata di cui al successivo articolo 4 della presente scrittura, della parte di suolo privato di proprietà della Congregazione, che costituisce pertinenza dell'immobile sito in Borgomanero alla Via Professor Fornari n. 16 distinto in catasto fabbricati del Comune di Borgomanero al Foglio 18, particella 411, Subalterno 4, z.c. U, categoria D/3, rendita € 7.440,10, affinchè venga utilizzato quale parcheggio pubblico tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, dalle ore 7:30 alle ore 21:00.
salvo diverse esigenze riferite alla programmazione di eventi.

Sarà possibile il prolungamento dell'orario di apertura del parcheggio oltre le ore 21:00 qualora vi siano eventi o, comunque, diverse esigenze dell'Amministrazione o della

PROVINCIA D'ITALIA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA
PROVVIDENZA ROSMINIANE o di chi ha in uso il teatro o il bar.

L' area oggetto della presente convenzione risulta meglio evidenziata con colore rosso
indicato nella planimetria allegata (all.1).

Le Parti precisano che l'area oggetto della presente convenzione rimarrà di assoluta ed
esclusiva proprietà della Congregazione.

Art. 2 - Obblighi del Comune

Il Comune, a fronte della disponibilità a mettere a disposizione della collettività l'area per il
parcheggio pubblico e, verificata la completa esecuzione dei lavori di asfaltatura necessari
alla messa in sicurezza e all'efficace operatività del parcheggio secondo la vocazione
determinata inter partes, si impegna a versare in unica soluzione alla Congregazione la
somma di €. 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di contributo alle spese sostenute dalla
proprietà per gli interventi effettuati; tale somma sarà da versarsi entro 30 giorni decorrenti
dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, mediante bonifico bancario da
effettuare sul conto corrente intestato a – IBAN

Il Comune provvederà altresì alla posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 3 – Obblighi delle parti e manutenzioni

La manutenzione della pavimentazione bituminosa e della segnaletica (verticale ed
orizzontale) rimane in capo al Comune di Borgomanero, così come l'illuminazione pubblica
collegata al contatore, intestato all'Ente, che provvederà al pagamento dei consumi.

La pulizia, la manutenzione del verde, lo sgombero neve, la custodia dell'area e la
manutenzione dei cancelli permarranno in capo alla Congregazione proprietaria, o a chi ha
in uso il teatro ed il bar.

Art. 4 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di 10 (dieci)
anni.

Art. 5 – Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione le
parti si attiveranno al fine di ricomporre amichevolmente la questione. Ove entro 30 giorni
non si pervenisse ad una soluzione della controversia, la stessa sarà rimessa al Tribunale
di Novara.

Art. 6 – Privacy

Con la sottoscrizione della presente convenzione la Congregazione autorizza il Comune al trattamento dei propri dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi connessi al presente procedimento.

Art. 7 - Modifiche

Ogni modifica delle clausole della presente convenzione dovrà essere apportata mediante atto scritto.

Si stipula la presente convenzione in modalità elettronica con l'utilizzo di strumenti informatici, sottoscrivendolo con firma digitale, ex art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgomanero, lì:

Per il Comune di Borgomanero

Il Dirigente Area tecnica Lavori Pubblici

Benevolo ing. Paola _____

Per la Provincia d'Italia della Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane,
la Legale Rappresentante _____